



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO – SERVIZIO ECONOMATO

DETERMINA N. 295 ANNO 2015 DEL 04-06-2015

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 117

OGGETTO:

TRAPANI – IACP – S.E.F. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.

IL CAPO DEL SETT. ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA

PREMESSO che:

- con DD/SEF n. 102/08 si provvedeva all'attivazione del servizio di telefonia mobile attraverso CONSIP stipulando il contratto n. 888001022439 con TIM in data 9 settembre 2008, con scadenza 09/09/2010 riferendosi a n. 25 utenze di cui n. 7 risultano ora cessate;

- con ordine CONSIP n.61928 del 16 maggio 2011 protocollato in data 16/05/2011 al n.8266 ed accettato in data 22 maggio 2011 è stato effettuato il passaggio dalla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 4 alla convenzione CONSIP Telefonia Mobile 5 "Migrazione utenze e servizi dalla precedente convenzione telefonia mobile" per 24 (ventiquattro) mesi – contratto n.888010446384;

- con nota prot. 3128 del 5 marzo 2013 è stata prorogata di 12 mesi e, pertanto, fino al 30/03/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

- con nota prot. 4164 del 14 marzo 2014 è stata prorogata di ulteriori 6 mesi e, pertanto, fino al 30/09/2014, la durata della convenzione Telefonia Mobile 5;

- nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione CONSIP 6 ci si è avvalsi della cosiddetta "proroga tecnica" come meglio specificato e comunicato in data 20/09/2014 nel Portale CONSIP Acquisti in Rete (parere Anac n. AG 33/13 del 16 maggio 2013) fino all'operatività della nuova convenzione CONSIP per i servizi di telefonia mobile;

CONSIDERATO che sul sito CONSIP è attiva dal 2/04/2015 la nuova convenzione "TELEFONIA MOBILE 6" stipulata da CONSIP con Telecom Italia S.p.a. per la prestazione di servizi di telefonia mobile;

RITENUTO di aderire alla convenzione CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" migrando in essa tutti i servizi fino ad oggi gestiti nella convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 5";

TENUTO CONTO che la consistenza dei servizi di telefonia mobile, alla data odierna, è la seguente:

n.18 utenze

n.6 telefonini in noleggio

Abilitazione utenze telefoniche come da nota del Dirigente Amministrativo prot. n.13678 del 9/10/2013;

PRESO ATTO dei seguenti documenti reperibili sul sito CONSIP nella sezione della convenzione alla quale si rimanda: "Convenzione", "Capitolato tecnico", "Condizioni generali", "Guida alla Convenzione", "Guida alla Convenzione Terminali Radiomobili" e "Tariffe e Corrispettivi";

RITENUTO NECESSARIO aderire alla superiore Convenzione che ha una durata di 24 mesi, a partire dal 2 aprile 2015, e potrà essere prorogata dalla Consip S.p.A. fino ad ulteriori 12 mesi;

ACCERTATO CHE in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai senso dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il contratto è tracciato con i seguenti codici:

CIG Convenzione: 506320943E – CIG Derivato: Z67145109D

e che il c/c dedicato è: Banca Monte Paschi Siena S.p.A. – codice IBAN IBAN: ...OMISSIS... come meglio specificato nell'ordine di fornitura della citata Convenzione (art.10 “Corrispettivi e modalità di pagamento”);

CIO' PREMESSO

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 – che ha disciplinato lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto e la nascita del Mercato Elettronico della P.A. fino all'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

VISTA la Direttiva 2004/18/CE - disciplina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 – introduce per le Amministrazioni statali l'obbligo - condizionato all'accertamento che l'andamento della spesa per beni e servizi di tali Amministrazioni possa pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e crescita - di aderire alle Convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità-prezzo in una misura ridotta, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Legge Finanziaria 2007 - sono individuate ogni anno le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni quadro; le stesse Amministrazioni sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della P.A. e a compiere on line le transazioni delle Convenzioni che hanno attivo il negozio elettronico; le Regioni possono costituire centrali di committenza, anche unitamente ad altre Regioni; le centrali regionali e Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete;

VISTA la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 - obbligo per le Amministrazioni statali centrali e periferiche di invio dei prospetti con i dati relativi alle previsioni annuali dei propri fabbisogni di beni e servizi; individuazione di indicatori di spesa sostenibile e di parametri di prezzo-qualità; gli organismi di diritto pubblico possono aderire al sistema delle Convenzioni;

VISTO il Decreto Legislativo 6 luglio 2011, n. 98 (convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n. 111) – regola l'utilizzo nel contesto del sistema a rete dei sistemi informatici di negoziazione del Programma in riuso ed in modalità ASP;

VISTO il Decreto Legislativo 7 maggio 2012 n. 52 - disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTO il Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) - disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.lgs 163 del 2006 così come modificato dal D.L. 70/2011 e dalla legge di conversione n.106/2011;

VISTO l'art. 14 dello Statuto dell'Ente per quanto concerne la separazione dei poteri di indirizzo, attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione, attribuiti ai dirigenti;

VISTA la legge regionale n. 10/2000 e la legislazione vigente in materia;

VISTA la Legge Regionale n.11 del 12 maggio 2010;

VISTA la Delibera Commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

VISTE le determinazioni dell' AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010;

VISTO l'art. 7 della legge 17 dicembre 2010, n. 217;

VISTA la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO *l'Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

VISTA la Circolare n.1/e dell'Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2015 ed in particolare:

- *il punto 1 che testualmente individua l' ambito applicativo della disposizione sotto il profilo soggettivo degli Enti destinatari di tale disciplina specificando che ha ad oggetto l' applicabilità alle operazioni effettuate nei confronti delle P.A. ivi indicate*

a) Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Tali soggetti, infatti, ancorché dotati di personalità giuridica, devono considerarsi a tutti gli effetti amministrazioni statali, in quanto del tutto compenetrati nella organizzazione dello Stato in ragione di specifici elementi distintivi (cfr. circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 20 marzo 2003 e parere dell'Avvocatura dello Stato n. 14720 del 5 febbraio 2001);

b) enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si ritiene, inoltre, che siano riconducibili in tale categoria, anche gli altri enti locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni. Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. Una esclusione di tali enti dall'applicazione del meccanismo della scissione contabile non permetterebbe di raggiungere pienamente l'obiettivo del legislatore, limitando, di fatto, l'attuazione della finalità anti-evasione della norma in commento;

c) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). In base alle medesime considerazioni sopra svolte, al fine di garantire la finalità anti-evasione della norma in esame, devono ritenersi comprese in tale categoria anche le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alle quali, peraltro, è obbligatoria l'adesione in forza della riforma recata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

d) istituti universitari;

e) aziende sanitarie locali. Atteso che in alcune Regioni sono stati costituiti appositamente degli enti pubblici che sono subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di una pluralità di funzioni amministrative e tecniche, si è dell'avviso che anche tali enti debbano essere ricondotti nell'ambito applicativo della norma in commento. Si tratta, infatti, di enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto, con la conseguenza che una loro esclusione renderebbe sostanzialmente inapplicabile, in tali casi, la norma stessa al settore in argomento;

f) enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;

g) enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);

h) enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

i) enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

- il punto 1.2 " Soggetti esclusi".

In forza di quanto sopra rappresentato deve ritenersi che la disciplina recata dall'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 non possa trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti, ad esempio, degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento, né delle aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e della generalità degli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorché nell'interesse della collettività.

Devono, inoltre, ritenersi esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti: gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'Agenzia per L'Italia Digitale (AgID), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO). Si tratta, infatti, in tali casi, di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

VISTA la Circolare Federcasa n.8 del 14 gennaio 2015 ed in particolare il penultimo periodo che testualmente recita: "La lettura degli Enti interessati ci esclude dalla norma , ma crea dei problemi per quegli Enti di edilizia residenziale pubblica che gestiscono alloggi per conto dei Comuni con la formula "in nome e per conto";

VISTA la Circolare interna del Dirigente del S.E.F n.2 del 12 febbraio 2015 registrata con prot. 2049/2015 che dispone ".....di continuare ad adottare, per il momento, il sistema tradizionale di ricevimento delle fatture relativamente al solo meccanismo dello split payment" ;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.24 del 23 marzo 2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n.23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n.5895 del 4/05/2015, con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;

VISTA la Deliberazione Commissariale n.35 del 12 maggio 2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

PROCEDERE all'attivazione della convenzione denominata "Telefonia Mobile 6" stipulata tra la CONSIP S.p.A. e la TELECOM ITALIA S.p.a. come tutto meglio dettagliato in premessa;

PRENDERE ATTO che la Ditta suindicata è in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, come da copia del DURC che si allega;

AUTORIZZARE l'Ufficio Economato a stipulare la suddetta Convenzione per un periodo di mesi 24 (ventiquattro);

DARE ATTO che le modalità di adesione e di fatturazione sono quelle stabilite dalla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 6”;

DARE ATTO che l'importo complessivo della Tassa di Concessione Governativa riferita a n.18 utenze/mobile, per un periodo di 24 mesi, è pari ad €5.577,12;

PROCEDERE ad impegnare le somme relative ai consumi riferiti alla predette utenze contestualmente all'atto del ricevimento delle rispettive fatture/bollette;

DARE ATTO che l'obbligazione ha scadenza:

- nell'anno 2015 per l'importo di canoni bimestrali che maturano dal momento dell'attivazione;
- nell'anno 2016 per i successivi canoni bimestrali;
- nell'anno 2017 per i restanti canoni bimestrali;

IMPEGNARE la complessiva somma di € 1.394,28 comprensiva di IVA, quale somma dovuta per tassa di concessione governativa sui canoni bimestrali anno 2015, sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art.03 – postali e telefoniche – gestione competenza del Bilancio Annuale di Previsione 2015/2017, esercizio 2015;

IMPEGNARE la rimanente somma di € 2.788,56 comprensiva di IVA, quale somma dovuta per tassa di concessione governativa sui canoni bimestrali anno 2016, sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art.03 – postali e telefoniche – gestione competenza del Bilancio di Previsione 2015/2017, esercizio 2016;

IMPEGNARE la rimanente somma di € 1.394,28 comprensiva di IVA, quale somma dovuta per tassa di concessione governativa sui canoni bimestrali anno 2017, sullo stanziamento di spesa di cui al C.R.3 - Titolo I – Aggregato Economico I – Upb 2 - Cap. 33 – Art.03 – postali e telefoniche – gestione competenza del Bilancio di Previsione 2015/2017, esercizio 2017.

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

SERVIZIO PROPONENTE ECONOMATO	SETTORE INTERESSATO ECONOMICO-FINANZIARIO
Oggetto:	TRAPANI – IACP – S.E.F. – ADESIONE ALLA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA S.P.A. – CIG CONVENZIONE 506320943E – CIG DERIVATO Z67145109D.
Impegno n° 226 Anno Gestione : 2015 INTERV. 01.01.001.0002 U.P.B. 2 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI CAP. 33 / 3 Importo: €1.394,28 / Anno 2 2.788,56 /Anno 3 1.394,28	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 5.577,12 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 04-06-2015	GABRIELE NUNZIATA

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IST.AUTONOMO CASE POP. TRAPANI
CONTO ECONOMO

IL CAPO DEL SETT.
ECONOMICO-FINANZIARIO

GABRIELE NUNZIATA